

(N. 1135)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1950 (V. Stampato N. 606)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

e dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 GIUGNO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le seguenti modificazioni:

*Art. 4.* — Sono soppresse le ultime parole: « ma, in entrambi i casi, non oltre il 15 aprile 1946 ».

*Art. 11.* — L'ultimo comma è così modificato:

« La esclusione di cui alla lettera *b*) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque pre-

stato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti — per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 — da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima del 8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per causa di guerra ».

#### Art. 2.

Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'articolo 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

a) computo, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti;

b) aumento dei limiti massimi di età stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente articolo non possono però partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, nè possono occupare, nè i concorsi ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti, dei reduci e dei partigiani.

#### Art. 3.

Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente

legge, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai benefici spettanti ai combattenti previste dall'articolo 11, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e venute a cessare in dipendenza della presente legge, sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito. Essi prendono posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nel ruolo alla data della loro nomina, che decorre ad ogni effetto dal giorno in cui viene disposta.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già approvata la graduatoria del concorso, ma non abbiano ancora avuto luogo le nomine, coloro per i quali sussistevano le predette cause di esclusione e che abbiano riportato una classifica superiore a quella dell'ultimo dei vincitori sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.

È riconosciuta valida l'idoneità conseguita da coloro che si trovavano nelle stesse cause di esclusione.

Cessa ogni effetto delle cause di esclusione suddette nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione a concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che abbiano avuto luogo le prove di esame ed essi, per le stesse cause, non vi siano stati ammessi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

#### Art. 4.

È data facoltà a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera b) dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, di presentare ricorso, tramite le competenti autorità militari, al Ministero della difesa, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro detto termine di tempo il Ministro della difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le norme di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, non sono in alcun modo applicabili a coloro che, avendo optato per la cittadinanza tedesca ed

avendo combattuto come cittadini tedeschi durante la guerra 1940-45 nelle forze armate germaniche, riacquistano ora, con la riopzione, la cittadinanza italiana.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

## DECRETO LEGISLATIVO

4 MARZO 1948, N. 137

*Norme per la concessione dei benefici  
ai combattenti della seconda guerra mondiale.*

## Art. 1.

Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano:

1° per il periodo dall'11 giugno 1940 alle ore 20 dell'8 settembre 1943:

a) ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli stati maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;

b) ai militarizzati al seguito dell'esercito operante od assegnati ad altre Forze armate operanti nelle condizioni di cui alla lettera precedente;

2° per il periodo dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (guerra di liberazione):

ai militari ed ai militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni di stati maggiori di dette Forze armate, siano riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse.

Per i militari ed i militarizzati, che, pur avendo appartenuto od essendo stati assegnati, durante la guerra di liberazione, a reparti mobilitati in zona di operazioni, non si siano trovati nelle specifiche condizioni indicate nel n. 2 del comma precedente, il servizio prestato nei reparti medesimi è tuttavia computato, secondo le vigenti disposizioni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai pubblici dipendenti.

TESTO MODIFICATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*



## Art. 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerati militarizzati:

a) coloro che abbiano ottenuto la militarizzazione ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, della legge 25 agosto 1940, n. 1304, della legge 1° novembre 1940, n. 1610, del bando 6 febbraio 1942, n. 108, del bando 9 marzo 1942, n. 118, o dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123;

b) i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810.

## Art. 3.

Ai militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943, attraversando le linee nemiche raggiunsero il territorio non occupato dalle Forze armate tedesche e si posero a disposizione di un Comando militare nazionale, è riconosciuta la qualità di combattenti, computandosi un periodo di 60 giorni, agli effetti dei conseguenti benefici.

## Art. 4.

Per i militari ed i militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data di cessazione dello stato di prigionia, ma, in entrambi i casi, non oltre il 15 aprile 1946.

## Art. 5.

Ai militari ed ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni Unite, entrarono volontariamente a far parte, dopo l'8 settembre 1943, di formazioni di operatori, al seguito delle Forze armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite disposizioni degli Stati maggiori delle Forze armate italiane, sono attribuiti, per i periodi di effet-

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

Per i militari ed i militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite che, all'attimo del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data di cessazione dello stato di prigionia.

## Art. 5.

*Identico.*

tiva cooperazione durante le operazioni, tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.

Detti benefici spettano altresì, per il periodo compreso tra il 31 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni « Cuneo » e « Regina », nonché ai militari e militarizzati delle altre Forze armate, riunitisi in formazioni, i quali, dopo il ciclo delle operazioni svoltesi a Creta e nelle Isole dell'Egeo, dipendenti dal Comando delle Forze armate dell'Egeo, vennero impiegati, quali operatori per servizi di guerra, dalle autorità alleate.

Art. 6.

Ai militari e militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania od in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze armate di dette Nazioni, e che all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.

Detti benefici spettano fino alla data in cui venne a cessare detta condizione di cattività.

Per il successivo periodo di tempo, durante il quale detti militari o militarizzati siano stati trattenuti dalle Forze armate alleate, sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, è considerato l'intero periodo per il quale sia stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente a norma del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici spettanti ai reduci dalla deportazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, è computato l'intero periodo della deportazione.

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

Agli effetti dei benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45 e salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, le vigenti disposizioni in favore dei combattenti che fanno riferimento alla data dell'armistizio devono intendersi riferite alla data dell'8 maggio 1945.

## Art. 10.

Ai militari e ai militarizzati che durante la guerra o comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, siano stati impiegati in operazioni particolarmente rischiose per la bonifica dei campi minati o per il rastrellamento di bombe e proiettili di guerra o per il dragaggio, la disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi sono applicabili le disposizioni dei decreti stessi, limitatamente ai periodi di impiego in tali servizi, secondo le indicazioni degli Stati maggiori delle Forze armate ed indipendentemente dallo svolgimento dei cicli operativi.

## Art. 11.

Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:

a) ai disertori, ancorchè, per effetto della amnistia, non sia intervenuta condanna penale;

b) a coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per avere prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per avere prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per avere prestato giuramento a quest'ultima.

Avverso il provvedimento dell'autorità militare con cui, nel caso previsto dalla lettera

## Art. 9.

*Identico.*

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

*Identico.*

a) e semprechè non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la qualità di combattente, l'interessato può ricorrere, entro 60 giorni, al Ministro per la difesa. Questi decide in via definitiva sulla base dei fatti già accertati, delle eventuali risultanze processuali, nonchè di ogni altro necessario accertamento.

L'esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, siano caduti o siano restati mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valore o la croce al merito di guerra.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti - per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 - da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per causa di guerra.

Art. 12.

*Identico.*